




**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore per le scienze, le tecnologie e i servizi  
GALILEO GALILEI  
Oberschulzentrum für Wissenschaften, Technologien und Dienstleistungen**

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato  
dall'Unione europea  
L'Alto Adige 2014



Spett.le Ditta

**CONSORZIO FUTURO IN RICERCA**

**Via G. Saragat, 1 – Corpo B**

**44122 – FERRARA (FE)**

**cieffeerre@pec.it**

Redatto da:  
Responsabile amministrativa Cossu Ida  
[Ida.Cossu@scuola.alto-adige.it](mailto:Ida.Cossu@scuola.alto-adige.it)

**Incarico per la fornitura di:** Allestimento laboratori per le professioni digitali del futuro Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione – investimento 3.2 - piano scuola 4.0 - next generation Labs – “Laboratori innovativi Industria 4.0 e energia & ambiente” – KIT SPERIMENTALI

**CUP C54D23000070006**

**CIG: 99417049AB**

L'Istituto I.I.S.S. G. Galilei con sede legale in Bolzano Via Cadorna, 14, in persona della dirigente scolastica Dott. Paola BURZACCA C.F. BRZPLA63E64L219J domiciliata per la sua carica a Bolzano, presso la sede dell'Istituto I.I.S.S. G. Galilei, autorizzato ai sensi di legge ad impegnare legalmente e formalmente l'I.I.S.S. G. Galilei per il presente atto (di seguito “stazione appaltante”)

**premesse:**

- che è stato scelto di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 (per importi inferiori a 139.000 euro oltre IVA) / dell'articolo 26, comma 4 della LP 16/2015 nei confronti della Vostra impresa giusta determina di data 30.06.2023;
- che all'affidamento di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) **99417049AB**

Tutto ciò premesso il sopraindicato Dirigente della stazione appaltante,

**incarica**

con la presente lettera, la Ditta CONSORZIO FUTURO IN RICERCA, con sede legale a 44122 - FERRARA (FE) Partita IVA (C.F.) 01268750385, nella persona del legale rappresentante Donato Vincenzi nato a Ostiglia (MN) il 13.01.1975, C.F. VNCDNT75A13G186A nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito “affidatario” o “impresa” della fornitura di: **Laboratori innovativi industria 4.0 energia & ambiente – fornitura di KIT SPERIMENTALI**





**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore per le scienze, le tecnologie e i servizi  
GALILEO GALILEI  
Oberschulzentrum für Wissenschaften, Technologien und Dienstleistungen**

L'incarico, disciplinato dai seguenti articoli, viene accettato dall'operatore economico mediante sottoscrizione della presente e compilazione dell'accluso Allegato A1 (parte I e parte II).

**Articolo 1 - Oggetto dell'incarico**

La stazione appaltante conferisce all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico della fornitura di Laboratori innovativi industria 4.0 energia & ambiente – fornitura di KIT SPERIMENTALI, come da documentazione sottoelencata e da **offerta dd. 21.06.2023 caricata a portale** e allegati alla presente lettera di incarico che ne formano parte integrante e vincolante della stessa.

L'affidatario si impegna ad eseguire la prestazione integralmente ed a perfetta regola d'arte alle condizioni ivi riportate.

La fornitura, oggetto del presente contratto deve rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. /Decreto del Ministro dell'Ambiente

**Articolo 2 - Disposizioni regolatrici**

L'affidamento viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente lettera d'incarico e dai documenti allegati e richiamati in calce alla presente, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che ne formano parte integrante.

Per quanto non previsto o non richiamato nella presente lettera d'incarico e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016, nella LP n. 16/2015, nella LP n. 17/1993 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

**Articolo 3 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente lettera di incarico.

Specificare:

**La durata del contratto sarà di 180 giorni dalla data di contrattualizzazione e comunque dovrà concludersi entro il 31.03.2024.**





**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore per le scienze, le tecnologie e i servizi  
GALILEO GALILEI  
Oberschulzentrum für Wissenschaften, Technologien und Dienstleistungen**

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione della fornitura è stabilita nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale...

Il superamento dei termini di cui al presente articolo 3 per fatto dell'appaltatore può costituire titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

**Articolo 4 - Ultimazione prestazione - Verifica regolare esecuzione**

È onere dell'affidatario **comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione** della fornitura. Il RUP procede entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'affidatario e in caso di esito positivo emette il **certificato di ultimazione** nei successivi cinque giorni e ne rilascia copia conforme all'appaltatore (ex art. 25 DM 49/2018).

La verifica di regolare esecuzione della prestazione deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine ai sensi dell'art. 113-bis comma 3 del D.Lgs. 50/16. Della verifica di **regolare esecuzione è redatto processo verbale** che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di regolare esecuzione.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

Ai sensi dell'art. 113 bis, co. 2 D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il **RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura** da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

**Articolo 5 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento**

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento della prestazione, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in

**€ 60.000,00 oltre IVA al 22% come prevista dalla legge.**

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito:

- entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica tramite bonifico sul conto corrente dedicato intestato all'operatore economico





**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore per le scienze, le tecnologie e i servizi  
GALILEO GALILEI  
Oberschulzentrum für Wissenschaften, Technologien und Dienstleistungen**

Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a: **I.I.S.S. G.Galilei – Via Cadorna, 14 – Codice Fiscale 80006520219**

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- codice univoco dell'ufficio **UFGC0X (0=zero)**
- descrizione dell'incarico
- codice identificativo di gara (CIG) ed eventualmente CUP
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche
- la dicitura "scissione dei pagamenti"

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: **BPB BANCA SPA**

IBAN: **IT 4900538713004000000023012**

Intestatario **VINCENZI DONATO**

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

**CORSI Stefania nata a Ferrara (FE) il 18.12.1963 C.F.: CRSSFN63T58D548R**

#### **Articolo 6 - Revisione prezzi**

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'affidatario. La clausola per la revisione prezzi ai sensi dell'art. 29 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 è la seguente: nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo originario; La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

#### **Articolo 7 - Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e clausola sociale**

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.





**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore per le scienze, le tecnologie e i servizi  
GALILEO GALILEI  
Oberschulzentrum für Wissenschaften, Technologien und Dienstleistungen**

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Clausola sociale finalizzata a tutelare la stabilità occupazionale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'affidatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

**Articolo 8 – Subappalto**

La stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base della disapplicazione del limite al subappalto per ciò che riguarda la prestazione principale, ferma restando, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'inammissibilità del subappalto dell'importo complessivo del contratto, nonché di quanto prescritto nella relazione/progetto semplificato/in altra documentazione a corredo.

**Possono essere subappaltate le sole prestazioni indicate dell'affidatario in sede di preventivo/proposta o offerta. Il subappalto non è ammesso nel caso di mancata indicazione nell'allegato A1 parte II.**

**Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'ente committente.**

**Articolo 9 - Garanzia definitiva ex art. 36 LP 16/2015**

All'atto della stipula del contratto la stazione appaltante contraente I.I.S.S. G. Galilei si riserva di chiedere ulteriori adempimenti amministrativi, tra cui:

- a) deposito cauzionale definitivo, come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 dei contratti. Ammontare della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 36, comma 1, L.P. n. 16/2015: 2% dell'importo contrattuale pari ad **euro 1.200,00**.

Non trova, pertanto, applicazione il primo periodo del comma 1 dell'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, laddove si prevede l'ammontare della cauzione definitiva. La cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto è costituita sotto forma di garanzia fidejussoria nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Non trovano applicazione i periodi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Per la cauzione definitiva non si applicano i benefici della riduzione di cui all'art. 93, comma 7,





**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore per le scienze, le tecnologie e i servizi  
GALILEO GALILEI  
Oberschulzentrum für Wissenschaften, Technologien und Dienstleistungen**

D.Lgs. n. 50/2016. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere in forma esplicita la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta, della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni

**Articolo 10 - Ulteriori obblighi e responsabilità dell'affidatario**

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

**Penali da inadempimento ex art. 47, commi 3, 3 bis e 4, Legge 108/2021:**

L'Amministrazione committente prevede l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi previsti, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo. La penale è dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale (vedi DM 7 dicembre 2021 Linee guida pari opportunità di genere del MIMS).

**Ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 3 bis della legge n. 108/2021**, l'appaltatore, diverso da quelli indicati all'art. 46, comma 1 D.Lgs. 198/2006, così come modificato dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 162/2021, (con oltre 50 dipendenti), che occupa un **numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.





**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore per le scienze, le tecnologie e i servizi  
GALILEO GALILEI  
Oberschulzentrum für Wissenschaften, Technologien und Dienstleistungen**

**La violazione dell'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare**, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, **per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento** afferenti agli investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (art. 48, comma 6, della legge n. 108/2021).

In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3 bis e 4, l'Amministrazione committente può **applicare la penale pari al 1 % (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale).

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, l'affidatario ha **l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni** necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile

**Articolo 11 - Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP 16/2015**

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con la comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'ente stesso rilevi che l'affidatario, non risulti essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 per gli affidamenti relativi a **servizi e forniture di importo stimato inferiore a 150.000 euro**, espletate **con l'utilizzo degli strumenti elettronici**, **i controlli** relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione non vengono effettuati, ma rimane salva la facoltà della stazione appaltante in caso di fondati dubbi di procedere ai controlli.

**In caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione si procederà con la risoluzione del contratto, escussione dell'eventuale garanzia definitiva e segnalazione del fatto alle autorità competenti.**

In caso di false dichiarazioni si applica quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 art. 76.

**Articolo 12 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali**

Sono a carico dell'affidatario tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della stazione appaltante.

Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il contratto che questa amministrazione andrà a stipulare con l'affidatario del servizio descritti nella presente indagine di mercato è assoggettato all'imposta di bollo di € 16,00 ogni 4 facciate, che sarà interamente a carico dell'affidatario.





**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore per le scienze, le tecnologie e i servizi  
GALILEO GALILEI  
Oberschulzentrum für Wissenschaften, Technologien und Dienstleistungen**

**Articolo 13 - Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

**Articolo 14 - Foro competente**

In caso di controversie il foro competente è esclusivamente quello di Bolzano.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Articolo 15 - Approvazione specifica**

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: art. 3 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali; art. 11 – Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP 16/2015; art. 14 - Foro competente.

**La presente lettera d'incarico dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'affidatario e restituita via PEC all'I.I.S.S. G. Galilei all'indirizzo IS.Galilei.Bolzano@pec.prov.bz.it entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento.**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

1. Relazione/progetto semplificato;
2. Modulo relativo garanzia fideiussoria
3. Dichiarazione del possesso di requisiti di partecipazione (**Allegato A1 parte I e parte II**) debitamente compilato e firmato digitalmente;
4. Preventivo/offerta caricata a portale;

Luogo, data

Per la stazione appaltante: Dott. Paola BURZACCA

Dirigente dell'ente I.I.S.S. G. Galilei

Luogo, data

Per l'affidatario:

*(sottoscritto con firma digitale)*







**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore per le scienze, le tecnologie e i servizi  
GALILEO GALILEI  
Oberschulzentrum für Wissenschaften, Technologien und Dienstleistungen**

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali dei fornitori**

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.

Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:

- a) tutti i dati da Voi forniti, nell'ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni);
- b) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti più sopra menzionati;
- c) il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali;
- d) 3 Bis. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali;
- e) i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;
- f) il Titolare del trattamento è: I.I.S.S. "G. Galilei", via Cadorna 14, 39100 Bolzano (BZ) - Tel. 0471 220150 - e-mail [iisgalilei.bolzano@scuola.alto-adige.it](mailto:iisgalilei.bolzano@scuola.alto-adige.it) - pec [IS.Galilei.Bolzano@pec.prov.bz.it](mailto:IS.Galilei.Bolzano@pec.prov.bz.it), rappresentata dal Dirigente scolastico pro-tempore dott. Paola BURZACCA;
- g) Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Data Protection Officer (DPO) è individuato nell'azienda "PKF Godoli Ras S.r.l.", nella persona del Dott. Fabrizio Bulgarelli, contattabile all'indirizzo [pkfgodoliras@legalmail.it](mailto:pkfgodoliras@legalmail.it);
- h) al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento.

